



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio



LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO

Ambito territoriale N. 15 Lazio

Via San Francesco d'Assisi, 34 - 00041 Albano Laziale (Roma)

C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFPVPPY

Tel. 06.121128285 – sito: [http:// www.liceougofoscolo.edu.it](http://www.liceougofoscolo.edu.it)

PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” DI ALBANO LAZIALE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a. del T.U. 16/4/94 n. 297;

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99 n. 275;

VISTO il DPR 249/1998 successivamente modificato dal DPR 235/2007;

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTA la legge 107/2015;

EMANA il seguente regolamento, approvato definitivamente nella seduta dell'8 luglio 2022 (delibera n° 40/2022).

ART. 1: FINALITÀ E CARATTERI GENERALI

Il presente regolamento è espressione dell'autonomia dell'istituto, sancita dall'art. 117 della Costituzione e disciplinata dal DPR 275/1999 e dal decreto n. 129 del 28 agosto 2018.

Il liceo “Ugo Foscolo” è luogo di educazione, di cultura e di formazione: ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata all'esercizio di quei diritti e di quei doveri e più specificamente al conseguimento delle finalità educative e di istruzione previste dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.

Tutte le persone operanti nell'istituto, ognuna con attribuzioni e responsabilità differenti, concorrono alla formazione personale, culturale, critica, morale e sociale dei/delle giovani cittadini/cittadine.

La comunità scolastica, oltre a garantire spazi reali di responsabilità individuale e di partecipazione comunitaria a tutte/tutti coloro che in essa vivono, richiede il rispetto di regole chiare che assicurino efficienza ed efficacia al suo lavoro.

Requisiti fondamentali di tutte/tutti le/gli appartenenti alla comunità scolastica sono il contegno educato e gentile e la disponibilità a un impegno e a una collaborazione fattivi in ogni contingenza, sia all'interno dell'istituto sia fuori dal suo perimetro, in situazioni di apprendimento. Educazione e disponibilità alla collaborazione e all'impegno, al fine di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo di apprendimento, sono le caratteristiche del comportamento che devono essere costantemente osservate.

La disciplina interna dell'istituto è affidata al senso di responsabilità e alla dignità di tutti i soggetti della comunità, impegnati a costruire un clima e un ambiente adeguati all'apprendimento e all'insegnamento. All'interno dell'istituto tutte le componenti godono di libertà di opinione, di riunione e di espressione. Ispirandosi a principi di libertà e di democrazia, la vita della scuola si intende fondata su rapporti di trasparenza e dialogo.

ART. 2: ORARIO

1. L'orario di ingresso, di inizio delle lezioni e di uscita, è di norma così stabilito: inizio delle lezioni: 8.10 – uscita: 14.10. Eventuali modifiche saranno adottate sulla base delle normative ministeriali.
2. Sono ipotizzate una o due pause di intervallo, a seconda dell'organizzazione dell'orario.

ART. 3: ENTRATE – RITARDI

1. L'ingresso in aula delle studentesse e degli studenti per l'inizio delle lezioni avviene al suono della prima campanella, fissato di norma alle ore 8.10. L'insegnante della prima ora deve trovarsi in aula prima dell'inizio della lezione.
2. Le studentesse e gli studenti possono entrare in aula fino alle 8.15; trascorso tale termine, lo studente/la studentessa è ammesso/ammessa in aula, il ritardo è annotato sul registro e deve essere giustificato. In caso di ritardi frequenti il docente coordinatore contatta, ed eventualmente convoca, i genitori.
3. Le studentesse e gli studenti pendolari, che usufruiscono di mezzi di trasporto pubblici, possono chiedere, presentando idonea documentazione alla segreteria didattica, il rilascio di un permesso annuale di entrata posticipata.
4. Non sono ammesse entrate successive all'inizio della seconda ora, salvo che per gravi e documentati motivi di salute o di famiglia, da sottoporre comunque all'ufficio di presidenza (dirigente e suoi collaboratori).
5. Sono consentite tre entrate in ritardo nel corso del trimestre, quattro nel quadrimestre e cinque nel pentamestre, salvo deroghe per situazioni particolari; in tale numero non sono computate le entrate in ritardo destinate a visite mediche, analisi cliniche e competizioni sportive, purché debitamente documentate. Le entrate successive al limite fissato devono essere autorizzate dall'ufficio di presidenza. Ai docenti coordinatori spetta il compito di verificare il rispetto della norma; in caso di superamento del numero consentito di ritardi, il coordinatore contatta, ed eventualmente convoca, i genitori e informa il consiglio di classe, che ne tiene conto per la valutazione del comportamento, come previsto nella griglia di attribuzione del voto di condotta adottata dall'istituto.

ART. 4: USCITE ANTICIPATE

1. L'uscita anticipata non può avvenire prima di un'ora dal termine delle lezioni previste in orario - salvo che per gravi e documentati motivi di salute o di famiglia - ed è comunque consentita esclusivamente al cambio dell'ora, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza.
2. Le studentesse/Gli studenti minorenni possono lasciare l'istituto solo se prelevate/prelevati da un genitore o da persona delegata dai genitori all'inizio dell'anno scolastico.
3. Le studentesse e gli studenti maggiorenni, che ne facciano richiesta almeno 24 ore prima all'ufficio di presidenza, possono uscire solo dopo aver presentato adeguata documentazione giustificativa e aver ricevuto l'autorizzazione dell'ufficio medesimo.
4. Il/La docente dell'ora in cui avviene l'uscita anticipata annota sul registro elettronico l'orario e il nome del genitore che preleva la studentessa/lo studente; in caso di delega dovranno essere annotati anche gli estremi di un documento d'identità.

5. Sono consentite tre uscite anticipate nel corso del trimestre, quattro nel quadrimestre e cinque nel pentamestre, salvo deroghe per situazioni particolari. Le uscite successive al limite fissato devono essere autorizzate dall'ufficio di presidenza. Ai docenti coordinatori spetta il compito di verificare il rispetto della norma; in caso di superamento del numero consentito di uscite, il coordinatore contatta ed eventualmente convoca i genitori e informa il consiglio di classe, che ne tiene conto per la valutazione del comportamento, come previsto nella griglia di attribuzione del voto di condotta adottata dall'istituto.

Tabella di sintesi entrate/uscite

Evento	Studente/-essa - Genitori	Insegnante	Conseguenza
Lieve ritardo (8.11-8.15)	Lo studente/La studentessa entra in aula direttamente e il ritardo non deve essere giustificato.	L'insegnante della 1° ora annota e giustifica il ritardo sul RE, tranne che per le studentesse (gli studenti in possesso di permesso annuale).	In caso di ritardi frequenti il docente coordinatore contatta la famiglia; possibile ricaduta sul voto di condotta.
Ingresso in ritardo (8.15- inizio della seconda ora)	Lo studente/La studentessa è ammesso/ammessa in aula e il ritardo deve essere giustificato.	L'insegnante della 1 ^a ora annota il ritardo sul RE.	Ricaduta sul voto di condotta, in particolare se è superato il numero limite di ingressi in ritardo (3 nel trimestre, 4 nel quadrimestre, 5 nel pentamestre).
Uscita anticipata (un'ora prima del termine delle lezioni)	Il genitore che preleva lo studente/la studentessa riceve l'autorizzazione dell'ufficio di presidenza.	L'insegnante dell'ora registra l'uscita sul RE, annotando il nome del genitore e il documento di identità nel caso di delega.	Ricaduta sul voto di condotta, in particolare se è superato il numero limite di uscite anticipate (3 nel trimestre, 4 nel quadrimestre, 5 nel pentamestre).
Uscita anticipata di studentesse e studenti maggiorenni	Lo studente/la studentessa inoltra richiesta di uscita almeno 24 ore prima, consegna adeguata documentazione e riceve l'autorizzazione dall'ufficio di presidenza.	L'insegnante dell'ora registra l'uscita sul RE, dopo aver controllato la documentazione e l'autorizzazione.	Ricaduta sul voto di condotta, in particolare se è superato il numero limite di uscite anticipate (3 nel trimestre, 4 nel quadrimestre, 5 nel pentamestre).

ART. 5: GIUSTIFICAZIONI

1. Le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate devono essere giustificate dai genitori mediante il registro elettronico entro e non oltre tre giorni (inclusa la data dell'assenza). Scaduto tale termine, l'insegnante

non ammette in classe lo studente/la studentessa, che è tenuto/tenuta a giustificarsi presso l'ufficio di presidenza.

2. Spetta al docente coordinatore di classe controllare periodicamente la giustificazione delle assenze e richiamare studentesse/studenti e genitori che non vi abbiano provveduto.

3. Dopo assenza per malattia superiore a cinque giorni – compresi i festivi – non si è ammessi in classe senza il certificato medico: la riammissione in classe al sesto giorno non necessita di certificato medico.

4. Nel caso di assenze programmate dalla scuola o dalla famiglia (es. vacanze pianificate, motivi familiari) e comunicate preventivamente non occorre al rientro nessun certificato medico.

ART. 6: ALLONTANAMENTO DALL'AULA

1. Durante la lezione le studentesse e gli studenti, ricevuto il consenso dell'insegnante, possono uscire dall'aula una/uno alla volta, salvo diversa indicazione del/della docente.

2. Chi esce dall'aula si trattiene all'esterno per breve periodo, senza arrecare disturbo alle attività didattiche.

3. Durante il cambio dell'ora le studentesse e gli studenti devono rimanere in aula in attesa dell'insegnante, che deve raggiungere tempestivamente la classe di pertinenza.

4. Durante l'intervallo le studentesse e gli studenti possono spostarsi nelle aree interne e nel cortile, senza avere contatti con persone estranee; la vigilanza delle aree interne ed esterne dell'istituto è affidata ai/alle docenti in servizio nelle ore coincidenti con l'intervallo.

5. Al di fuori dell'intervallo è vietato alle studentesse e agli studenti uscire dall'edificio scolastico e recarsi in cortile.

6. In caso di infortunio o malessere, anche lieve, durante l'orario scolastico, lo studente/la studentessa deve informare il/la docente in aula e/o uno dei collaboratori scolastici, che provvedono, se necessario, ad avvisare la famiglia; in caso di irreperibilità dei familiari sarà contattato il servizio 112.

7. Durante la lezione di IRC le studentesse e gli studenti che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione possono allontanarsi dall'istituto.

ART. 7: DIRITTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Premesso che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è parte essenziale del regolamento di istituto, si richiamano di seguito alcuni punti salienti.

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a:

a) una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuna/ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;

b) il rispetto della riservatezza;

c) l'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;

d) la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

e) una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;

f) essere chiamate/chiamati a esprimere la propria opinione mediante una consultazione, nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola;

g) la libertà di apprendimento;

h) la scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;

i) il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene;

j) riunirsi in assemblea a livello di classe e di istituto.

ART. 8: DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Premesso che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è parte essenziale del regolamento di istituto, si richiamano di seguito alcuni punti salienti.

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di:

- a) frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- b) tenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei/delle docenti, del personale, delle compagne e dei compagni;
- c) essere forniti di ogni attrezzatura didattica necessaria al regolare svolgimento delle lezioni, compreso il materiale necessario per le lezioni di Scienze motorie;
- d) nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto;
- e) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto;
- f) utilizzare correttamente le strutture, i dispositivi elettronici e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- g) cooperare al processo formativo indossando un abbigliamento e avendo una cura della persona che siano consoni a un luogo di crescita e di formazione e rispettosi delle diverse sensibilità presenti nella comunità scolastica;
- h) avere il massimo riguardo per tutto ciò che è di proprietà dei compagni, degli operatori scolastici e dell'istituto;
- i) nel corso di visite guidate e viaggi d'istruzione seguire le indicazioni degli insegnanti e non recare danno agli ambienti visitati, alle persone incontrate e ai mezzi di trasporto usati.

Art. 9: RAPPRESENTANTI DI CLASSE E D'ISTITUTO – ORGANI STUDENTESCHI

1. Ogni classe elegge annualmente due rappresentanti nei consigli di classe. L'istituto elegge ogni anno quattro rappresentanti nel consiglio di istituto, di cui una/uno maggiorenne entrerà nella giunta esecutiva.
2. I/Le rappresentanti di classe e di istituto hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute dei suddetti organi collegiali, collaborando attivamente e riportando le istanze delle studentesse e degli studenti da loro rappresentati/rappresentate.
3. I/Le rappresentanti delle studentesse e degli studenti elette/eletti nel consiglio di istituto, nella consulta provinciale e nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto.
4. I/Le rappresentanti di istituto e il comitato studentesco possono esprimere pareri o formulare proposte al consiglio di istituto ovvero al collegio docenti o al dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 10: ASSEMBLEA DI ISTITUTO

1. I/Le rappresentanti di istituto hanno diritto di richiedere un'assemblea di istituto al mese, tranne che nel primo mese e negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
2. Le assemblee di istituto non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e pertanto devono seguire una rotazione mensile, salvo eccezioni motivate. Ai/Alle rappresentanti di istituto si raccomanda di fornire tempestivamente un calendario delle assemblee dell'intero anno scolastico, per favorire l'organizzazione dell'attività didattica.

3. La richiesta di assemblea, con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione, dovrà pervenire all'ufficio di presidenza almeno cinque giorni prima.
4. Le assemblee di istituto possono avvenire con modalità diverse, per l'intera giornata oppure a partire dalla seconda ora di lezione (con appello). Nel primo caso l'attività didattica è sospesa per il giorno richiesto; conclusa l'assemblea, le studentesse/gli studenti lasciano l'istituto. Nel secondo caso le studentesse/gli studenti che non intendono partecipare all'assemblea, lasciano l'istituto al termine della prima ora di lezione, previo controllo dell'autorizzazione da parte del/della docente responsabile; coloro che hanno preso parte all'assemblea al termine dei lavori rispondono al contrappello effettuato dal/dalla docente responsabile.
5. La responsabilità dello svolgimento dell'assemblea è affidata totalmente ai/alle rappresentanti di istituto e agli studenti/alle studentesse presenti, che rispondono in prima persona nel caso di danni a persone o a cose.
6. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o a un suo delegato, i/le docenti che lo desiderino.
7. Il dirigente scolastico ha facoltà di intervenire nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea di istituto.
8. Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni, indicati dai/dalle rappresentanti di istituto unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; detta partecipazione deve essere autorizzata dal dirigente scolastico.
9. Eccezionalmente può essere concessa dal dirigente scolastico un'assemblea straordinaria di istituto o del solo comitato studentesco, per motivi di particolare gravità e urgenza, senza il normale preavviso.
10. I/Le rappresentanti del comitato studentesco possono riunirsi fuori dell'orario delle lezioni nei giorni di apertura pomeridiana della scuola – compatibilmente con la disponibilità dei locali scolastici – per riunioni straordinarie, che devono essere contenute di norma nel limite di un'ora (due in casi eccezionali), non più di una volta al mese. La richiesta dovrà pervenire al dirigente scolastico per iscritto almeno cinque giorni prima.

Art. 11: ASSEMBLEA DI CLASSE

1. I/Le rappresentanti di classe hanno diritto di richiedere l'assemblea in ragione di due ore consecutive – salvo esigenze particolari e motivate – al mese, in orario scolastico, tranne che nel primo mese e negli ultimi trenta giorni dell'anno scolastico.
2. I/Le rappresentanti evitano di scegliere lo stesso giorno e le stesse ore per lo svolgimento dell'assemblea. Le ore impiegate per le assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale al monte ore settimanale, da tutti i docenti della classe.
3. La richiesta di assemblea, con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione e le firme dei/delle docenti delle ore coinvolte, dovrà pervenire all'ufficio di presidenza almeno tre giorni prima.
4. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare all'ufficio di presidenza entro il giorno successivo.
5. Durante l'assemblea di classe la vigilanza spetta ai/alle docenti delle ore coinvolte, che hanno facoltà di intervenire e sospendere l'assemblea, se constatano l'impossibilità di uno svolgimento ordinato dei lavori.

Art. 12: ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'assemblea dei genitori può essere di classe o di istituto. Qualora si svolga nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati con il dirigente scolastico.
2. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe.

3. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente del consiglio d'istituto, se è stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori. Quest'ultimo è formato dai genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e ha il fine di creare i necessari collegamenti fra loro. Del suddetto comitato fanno parte di diritto i genitori consiglieri di istituto.

Art. 13: DIVIETO DI FUMO

1. È vietato fumare in tutti i locali dell'istituto e nelle relative pertinenze esterne, cortile compreso; il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

2. La presente disposizione è diretta a tutto il personale, alle studentesse e agli studenti dell'istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

3. Il dirigente scolastico individua nel personale uno o più responsabili preposti, incaricati di contestare le infrazioni al divieto di fumo; tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti.

4. I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da 27,50 a 275 €, oltre alle spese di notificazione, qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata. In considerazione delle finalità dell'istituto, rivolte alla formazione nei giovani e non alla mera repressione fine a se stessa, l'irrogazione della sanzione allo/alla studente/studentessa minorenni responsabile della trasgressione sarà preceduta da una nota disciplinare, apposta dal docente coordinatore di classe. Alla seconda trasgressione del divieto verrà applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente.

5. Per ulteriori informazioni e chiarimenti si rimanda allo specifico regolamento sul divieto di fumo.

ART. 14: UTILIZZO DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici in aula è regolamentato dalla circolare del 15 marzo 2007 (https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf): «È del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza [...] l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile».

1. Durante la lezione e nel corso di qualunque attività didattica non è consentito alle studentesse/agli studenti l'uso di nessun dispositivo elettronico, se non esplicitamente autorizzato dal/dalla docente responsabile dell'attività.

2. Qualunque violazione, anche occasionale (controllo dell'ora, funzione calcolatrice, consultazione del RE o di libri elettronici, modalità specchio, riproduzione fotografica ecc.), del comma 1 è sanzionata con nota disciplinare; nel caso di violazione reiterata il/la docente responsabile valuterà ulteriori provvedimenti.

3. Nel corso della lezione, in particolare in occasione di verifiche scritte, il/la docente può chiedere e ottenere la consegna dei dispositivi.

4. In caso di comunicazioni urgenti nel corso della lezione le studentesse/gli studenti possono avvalersi del centralino dell'istituto oppure adoperare il telefono personale all'esterno dell'aula, previa autorizzazione del/della docente responsabile.

5. Ai/Alle docenti in servizio in aula l'uso di dispositivi elettronici è consentito per scopi didattici, per motivi di servizio o per situazioni personali urgenti.

6. Si ricorda che la normativa sulla riservatezza vieta di acquisire e diffondere immagini, foto, video e audio senza il consenso delle persone riprese.

Art. 15: PULIZIA E MANUTENZIONE AMBIENTI SCOLASTICI

1. Ogni studente/studentessa è tenuto/tenuta a mantenere gli ambienti scolastici nelle migliori condizioni di pulizia e ordine. Si raccomanda alle/ai docenti dell'ultima ora di lezione di esortare la classe, nei minuti precedenti il suono della campanella finale, a ripristinare nell'aula – o in altro ambiente didattico utilizzato – le condizioni iniziali di pulizia e ordine.
2. Le studentesse e gli studenti e l'intero personale scolastico sono tenute/tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i dispositivi elettronici e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Eventuali danni dovranno essere risarciti integralmente; qualora risultasse impossibile individuare il/la responsabile, la spesa sostenuta per la riparazione del danno sarà ripartita fra tutte/tutti le studentesse/gli studenti della classe coinvolta. Nei casi gravi l'istituto promuoverà azione di responsabilità nei confronti di chi ha cagionato il danno.
3. L'istituto non risponde dei materiali didattici o di altri oggetti personali dimenticati nelle aule.

Art. 16: USO DEL PARCHEGGIO INTERNO

1. L'utilizzo dell'area interna a uso parcheggio della sede centrale è consentito esclusivamente al personale dell'istituto (dirigenti, docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari), ai veicoli di soccorso o di servizio e a eventuali ospiti, se autorizzati dal dirigente scolastico. Per effetto di tale misura, giustificata da ragioni di sicurezza e di buon funzionamento della scuola, l'utilizzo del parcheggio è proibito alle autovetture, minicar comprese, di studentesse e studenti.
2. Lo studente/La studentessa responsabile della violazione di cui al comma 1 è sanzionato/sanzionata con nota disciplinare; un'ulteriore violazione prevede la segnalazione al consiglio di classe. L'intero personale scolastico ha il dovere di vigilare e segnalare l'autore/autrice dell'infrazione al coordinatore/coordinatrice della relativa classe.
3. È consentito al personale, alle studentesse e agli studenti il parcheggio di biciclette, ciclomotori e altri veicoli a due ruote, purché collocati nell'apposito spazio.
4. Non è consentito il parcheggio di mezzi in seconda fila, nella zona centrale del cortile e nelle aree antistanti i cancelli di ingresso principale e secondario; le vetture devono inoltre essere parcheggiate in modo da sfruttare tutto lo spazio disponibile.
5. Appositi spazi del cortile sono riservati ai mezzi per il trasporto disabili e ai mezzi di soccorso; deve essere inoltre sempre garantito lo spazio di sosta e di manovra di eventuali mezzi di servizio e di fornitori.
6. Si raccomanda particolare cautela nello spostamento dei mezzi nell'orario dell'intervallo e delle uscite dall'istituto.
7. Per ridurre il rischio dell'accesso di estranei al cortile, si dispone che i cancelli di ingresso rimangano chiusi a partire dalle 8.20 e fino alle ore 12; è compito dei collaboratori aprire il cancello a docenti e visitatori in ingresso e in uscita, previo riconoscimento dell'identità del visitatore.

Art. 17: VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione costituiscono a tutti gli effetti attività didattica e pertanto le studentesse/gli studenti sono tenute/tenuti a partecipare secondo la programmazione dei Consigli di Classe.
2. Le studentesse/Gli studenti che non partecipano alle visite di un giorno restano a casa, senza gravare il personale scolastico dell'obbligo di vigilanza; nel caso di mancata partecipazione a viaggi di più giorni svolgono l'attività didattica disposta dal consiglio di classe.

3. I genitori prima di ogni uscita o viaggio devono far pervenire al dirigente scolastico, tramite l'insegnante coordinatore/coordinatrice di classe, i moduli di autorizzazione debitamente compilati e sottoscritti.

Art. 18: SCIOPERO DEL PERSONALE

Nel caso di sciopero del personale docente e non docente la scuola avvisa le famiglie e non garantisce il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 19: DOCENTI

1. L'intero personale docente è responsabile della vigilanza e del rispetto delle regole del presente regolamento, in particolare del divieto di fumo, della circolazione di studentesse/studenti e visitatori nell'istituto e della fruizione del cortile.

2. I/Le docenti devono trovarsi in istituto e recarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, dopo aver firmato la presenza sul foglio quotidianamente predisposto in sala docenti.

3. Al cambio dell'ora si recano in aula con estrema sollecitudine.

4. Non è consentito loro lasciare l'aula durante la lezione; se costretti/costrette a farlo per motivi urgenti, ricorrono a un/una collaboratore/collaboratrice per sorvegliare la classe.

5. Durante l'intervallo effettuano la sorveglianza di studentesse e studenti.

6. Durante le pause nell'orario di servizio collaborano con il personale alla sorveglianza del corretto comportamento di studentesse e studenti.

7. I/Le docenti dell'ultima ora di lezione controllano che l'uscita dall'aula avvenga senza incidenti.

8. I/Le docenti a disposizione sono tenuti/tenute a trattenersi in istituto fino al completamento delle ore, anche se non incaricati/incaricate di supplenze temporanee.

Art. 20: COLLABORATORI SCOLASTICI/COLLABORATRICI SCOLASTICHE

1. I collaboratori scolastici/Le collaboratrici scolastiche sono addetti/addette ai servizi generali della scuola e svolgono i seguenti compiti: accoglienza e sorveglianza nei confronti di studentesse e studenti e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi dell'istituto; vigilanza su studentesse e studenti; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; collaborazione con i/le docenti.

In particolare svolgono le seguenti mansioni:

a) sorvegliano studentesse e studenti nelle aule, nei laboratori/aule speciali - in caso di momentanea assenza dei/delle docenti (per una durata massima di 10 minuti) - e negli spazi comuni, in particolare durante l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico;

b) sorvegliano il corretto comportamento di studentesse e studenti all'esterno delle aule; in particolare invitano a rientrare in aula chi sosta o si aggira nei corridoi senza un valido motivo;

c) vigilano gli ingressi - con apertura e chiusura degli stessi -, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, limitatamente ai periodi di presenza di studentesse e studenti; in particolare evitano che persone estranee e non autorizzate si introducano all'interno dell'istituto;

d) accolgono i visitatori, in particolare i genitori che richiedono uscita anticipata, e inoltrano la richiesta di uscita all'ufficio di presidenza e al/alla docente responsabile;

e) puliscono i locali scolastici, gli spazi scoperti, i servizi igienici, gli arredi e relative pertinenze;

- f) eseguono compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;
 - g) forniscono ausilio materiale alle studentesse/agli studenti portatrici/portatori di handicap per l'accesso e l'uscita dai locali dell'istituto, per le esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona;
 - h) verificano e controllano periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
 - i) segnalano tempestivamente per iscritto al direttore amministrativo gli eventuali guasti, danni e malfunzionamenti di suppellettili, arredi e materiali scolastici.
2. Sono incaricate/incaricati di stazionare in maniera distribuita nei vari piani e nell'atrio di ingresso, come predisposto dal direttore amministrativo.
 3. Non si allontanano dal posto di servizio, se non autorizzate/i dal direttore amministrativo o dal dirigente scolastico; in caso di momentaneo allontanamento si fanno sostituire da un/una collega.
 4. Sono facilmente reperibili da parte degli/delle insegnanti per attività di ausilio alla didattica.
 5. Durante il servizio evitano di arrecare disturbo alle attività didattiche.

Art. 21: SEGRETERIA

L'orario di apertura della segreteria al pubblico viene fissato annualmente e comunicato all'utenza. Anche il personale scolastico è tenuto al rispetto degli orari di apertura, salvo questioni di particolare urgenza.